

Indirizzi di saluto

Pasquale D'Ascola

Primo Presidente della Corte di cassazione

Pietro Gaeta

Procuratore Generale della Corte di cassazione

Introduzione e coordinamento

Giovanni Ariolli, Alessandro Centonze e Piero Silvestri

Consiglieri della Corte di cassazione

Magistrati referenti per la formazione decentrata

Presentazione dei lavori

L'impugnazione del pubblico ministero nella prospettiva costituzionale e convenzionale

Alberto Macchia

Docente di diritto e procedura penale Università LUISS

Il ricorso per cassazione del pubblico ministero: legittimazione, interesse e regole redazionali

Luigi Giordano

Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione

L'impugnazione del pubblico ministero nella materia cautelare

Sergio Beltrani

Presidente titolare della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione

Report a cura di

Alessandro Nacci

in tirocinio presso la Corte di cassazione

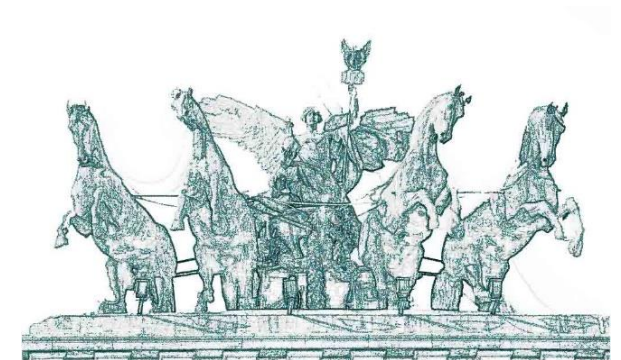
STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Giovanni Ariolli, Alessandro Centonze e Piero Silvestri.



STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L'impugnazione del pubblico ministero



Segreteria Organizzativa
presso la Corte di cassazione

Ufficio del Massimario

tel. 06.68832337- 2125 – fax 06.6883411

e-mail:

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Corte di cassazione
Roma, 19 ottobre 2026, ore 14,30
Aula Magna e Aula Virtuale Teams

Oggetto:

L'incontro mira a esaminare gli aspetti problematici relativi al nuovo regime di impugnazioni del pubblico ministero nel processo penale a seguito della cd. riforma Cartabia che ha modificato il testo del terzo comma dell'art. 593 c.p.p. al fine di escludere la possibilità di appello contro sentenze di condanna con le quali sia stata inflitta la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 34, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 150 del 2022). Soprattutto, per quel che riguarda le sentenze di assoluzione, la legge n. 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lettera p) ha modificato il comma 2 dell'art. 593, in guisa che, a far tempo dal 25 agosto 2024, il pubblico ministero non può impugnare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cioè per i reati riguardo ai quali si procede mediante citazione diretta. La problematicità della scelta operata dalla c.d. riforma Nordio è d'altra parte testimoniata dalla pendenza davanti alla Corte costituzionale di un delicato quesito di legittimità sollevato proprio in riferimento all'elusione dei *dicta* promananti dalla stessa Corte ed enunciati nelle note sentenze sul divieto di appello per il pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento scaturito dalla c.d. riforma Pecorella.

Tutto ciò, com'è noto, con riferimento ad un catalogo di illeciti significativamente ampliato per effetto della citata legge Cartabia, ed esteso a fattispecie di gravità anche notevole, dal rilevante impatto sociale.

Il tutto senza voler considerare le significative modifiche apportate al tema delle impugnazioni e del pubblico ministero dalla precedente riforma Orlando, all'esito della quale una parte della dottrina ha espresso non evanescenti riserve.

Nessun intervento diretto si è però registrato quanto al testo dell'art. 443 c.p.p., specificamente concernente il rito abbreviato. Almeno sul piano letterale, dunque, la disciplina speciale per il rito, appare rimasta quella costruita dalla convergenza tra la legge Pecorella e la sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale: il pubblico ministero (e l'imputato) «non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento», ma questa regola è illegittima «nella parte in cui [...] esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato».

Occorre allora interrogarsi sulla relazione tra la norma generale ormai vigente e la disciplina particolare che appena si è descritta, frutto dell'interazione tra il testo legislativo e la decisione manipolativa della Consulta.

Sempre attuale, poi, è il tema relativo, come per ogni altra impugnazione, alla legittimazione e all'interesse a ricorrere che, nella prospettiva del pubblico ministero, assume una connotazione peculiare rispetto a quella delle altre parti private. Per il pubblico ministero, l'annullamento dell'atto viziato costituisce solo un passo preliminare per ottenere, in un nuovo giudizio, un provvedimento diverso e più conforme alle esigenze di giustizia.

Con le necessarie ricadute anche in tema di impugnazione dei provvedimenti *de libertate* e in materia cautelare ove la perimetrazione della legittimazione e dell'interesse del pubblico ministero si fa più stringente di quello riconosciuto all'imputato.

Metodologia:

Il tema dell'incontro sarà trattato sotto tre diversi profili — quello di carattere generale costituito da un confronto della nuova disciplina con i principi costituzionali e convenzionali affermati in materia; quello processuale, particolarmente attento anche al rispetto delle regole che governano l'ammissibilità dell'impugnazione; quello giurisprudenziale volto a segnalare le principali pronunce della Corte di legittimità, con particolare riguardo all'appello e al ricorso per cassazione in materia cautelare — e si svolgerà in forma mista, con la possibilità di parteciparvi sia in presenza sia mediante collegamento a distanza.

Uno spazio sarà lasciato agli interventi dei partecipanti.

Destinatari:

L'incontro è destinato ai Consiglieri ed ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai Dottori in giurisprudenza in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito, ai componenti dell'Ufficio del processo, agli Avvocati, ai Docenti, agli altri Professionisti interessati.

Magistrati formatori responsabili dell'incontro:

Giovanni Ariolli, Alessandro Centonze,
Piero Silvestri